

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/68 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su un certo numero di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per i prodotti oggetto del presente regolamento la produzione nella Comunità è attualmente inesistente o insufficiente a coprire in particolare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici;

considerando che per tutti i prodotti di cui trattasi è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi solo parzialmente in certi casi, a causa in particolare dell'esistenza di una produzione comunitaria, e totalmente in altri casi;

considerando che il Consiglio di associazione, istituito con l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, ha dato il suo accordo per una sospensione dei dazi sull'essenza di trementina della sottovoce 38.07 A e sulle colofonie della sottovoce 38.08 A, conformemente al protocollo n. 10 allegato al detto Accordo; che per tali materie prime la produzione della Comunità e della Grecia è attualmente insufficiente a soddisfare le esigenze delle industrie trasformatrici della Comunità; che le dette sospensioni per i prodotti precitati non pregiudicano in modo grave o ingiustificato la produzione comunitaria; che, d'altra parte, tali sospensioni lasciano sussistere per la produzione greca esportabile verso la Comunità economica europea un margine preferenziale attualmente sufficiente;

considerando che per la guanina greggia della sottovoce 38.19 T una sospensione totale del dazio appare

giustificata in particolare dalla preoccupazione di armonizzare i dazi secondo il grado di lavorazione dei prodotti;

considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati e che pertanto è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo; che la durata della loro validità deve essere stabilita in funzione dell'interesse della produzione comunitaria; che tale durata è pertanto fissata in 6 mesi, 1 anno o 2 anni, a seconda dei casi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate al presente regolamento sono sospesi sino al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Dette sospensioni sono valide:

- dal 1° gennaio sino al 30 giugno 1969 per i prodotti di cui alla tabella I;
- dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1969 per i prodotti di cui alla tabella II;
- dal 1° gennaio 1969 sino al 31 dicembre 1970 per i prodotti di cui alla tabella III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

V. LATTANZIO

ALLEGATO

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.27	Acrilonitrile monomero .....	8 %
ex 39.01 C VI	Elastomeri polietere-uretano nelle forme previste dalla Nota 3 b) del Capitolo 39	11 %
ex 40.11 C	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione di aeroplani (a): — pneumatici dei 3 seguenti tipi: 50 × 20; 26 PR, 24 × 7,7; 14 PR, 10 × 14; 22 PR.	sospensione totale

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 03.01 A I b)	Salmoni, freschi, refrigerati o congelati .....	8 %
ex 03.01 B I d)	Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> ) freschi, refrigerati o congelati .....	5 %
ex 03.01 B I g)	Sarde, della specie <i>sardinops sagax ocellata</i> (dette «pilchards»), fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera (a) .....	8 %
ex 03.01 C	Uova di lumpo ( <i>Cyclopterus lumpus</i> ), fresche, refrigerate o congelate .....	10 %
ex 03.02 A I c)	Acciughe ( <i>Engraulis</i> sp.p.) semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di un contenuto netto di 10 kg o più .....	sospensione totale
ex 03.02 C	Uova di lumpo ( <i>Cyclopterus lumpus</i> ), semplicemente salate o in salamoia, secche o affumicate .....	11 %
ex 07.01 A I	Patate da semina delle varietà «Majestic» e «Kennebec» .....	7 %
ex 07.01 P II	Galletti o gallinacci .....	5,5 %
ex 08.01 A	Datteri destinati alla fabbricazione di alimenti preparati per il bestiame (a) .....	6 %

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 08.02 A II a) b)	Arance amare o melangole .....	8 %
08.08 C	Mirtilli neri .....	5,5 %
09.10 C I	Zafferano, non tritato né macinato .....	10 %
ex 12.07 K	Foglie di iaborandi ( <i>pilocarpus jaborandi</i> ) .....	sospensione totale
ex 12.07 K	Boccioli di sofora japonica .....	sospensione totale
ex 12.07 K	Semi di strofanto ( <i>Strophantus kombe</i> ).....	sospensione totale
ex 12.07 K	Semi di colchico ( <i>Colchicum autumnale</i> ), Foglie di duboisia ( <i>Duboisia myoporoides</i> ), Segale cornuta ( <i>Secale cornutum</i> ), Foglie, semi, radici e altre parti dello stramonio ( <i>Datura stramonium</i> ).....	sospensione totale
ex 13.02 B	Balsamo del Canada .....	sospensione totale
14.02 B I	Crine vegetale .....	sospensione totale
ex 16.05 A	Granchi delle varietà «King», «Hanasaki», «Kegani» e «Quenn», semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 2 kg o più (a) .....	9 %
ex 27.07 G	Prodotti aromatici destinati alla fabbricazione del nerofumo (a) .....	sospensione totale
ex 27.14 C	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati alla fabbricazione del nerofumo (a) .....	sospensione totale
ex 28.55 B	Fosfuri di ferro (ferrofosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o dell'acciaio (a) .....	sospensione totale
ex 29.01 C I	Pineni .....	8 %
ex 29.01 D VII	Viniltoluolo .....	6 %
ex 29.02 B	Esaclorociclopentadiene .....	sospensione totale
ex 29.03 B II	1-Nitropropano; 2-nitropropano .....	8 %
ex 29.06 A IV	2,3,6-Trimetilfenolo .....	sospensione totale
ex 29.09	Ossido di butilene .....	9 %
ex 29.13 A I b)	Metilisoamilchetone .....	10 %
ex 29.13 B I b)	Canfora naturale raffinata.....	sospensione totale
ex 29.13 B II	Deidroprogesterone (4,16-pregnadiene-3,20-dione) .....	6 %
ex 29.13 D I	1,4,17(20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one .....	9 %
ex 29.13 D I	4,17(20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one .....	9 %

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.13 D I	16-Alfa-metilpregnenolone.....	6 %
ex 29.13 D I	Pregnenolone .....	6 %
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone .....	sospensione totale
ex 29.13 G III	2,3 Dicloro-1,4-naftochinone.....	10 %
ex 29.13 G III	Decaclorotetraciclodecane .....	10 %
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Epossipregnenolone acetato .....	6 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-1,4,9(11)-pregnatriene-17-alfa, 21-diolo-3,20-dione-21 acetato.....	9 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-allopregnane-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3,20-dione-11 paratoluensolfonato-21 acetato .....	9 %
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Epossipregnanolone acetato .....	6 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Pregnenolone acetato (3-beta-acetossi-pregn-16-en-20-one) .....	6 %
ex 29.15 A IV a)	Acido sebaco.....	3 %
ex 29.15 B	Acido esacloro-endometilen-tetraidrotalico e sua anidride .....	8 %
ex 29.15 C III	Acido trimellitico e sua anidride .....	sospensione totale
29.16 A III a)	Tartrato di calcio greggio .....	3,5 %
ex 29.16 D	Acido 2,6-dimetossibenzoico .....	10 %
ex 29.16 D	Acido 3,6-endoxo-esaidrotalico e suo sale di sodio .....	10 %
ex 29.17	Solfato di dietile .....	sospensione totale
ex 29.23 D V	Acido 3-amminopropionico (beta-alanina) .....	8 %
29.25 B II a)	Feniletilmalonilurea e suoi sali .....	11 %
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico .....	6 %
ex 29.29	Ossima del 16,17-deidropregnenolone-acetato .....	6 %
ex 29.31 B	Tio-bis-di sec-amilfenolo .....	6 %
ex 29.35 T	Dicloruro di 1,1'-dimetil-4,4'-dipiridilio .....	10 %
ex 29.35 T	Diosgenina e suoi esteri .....	sospensione totale
ex 29.35 T	1,4-Diaza-biciclo-2,2,2-ottano (trietilendiammina).....	8 %
ex 29.35 T	4-Ciano-piridina .....	8 %
ex 29.36	Para-amminobenzen-sulfonil-guanidina.....	7 %
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo .....	sospensione totale
ex 29.39 D II	6-Alfa-metilprednisolone; 21-desossi-6-alfametil-9 alfa-fluoro-prednisolone .....	9 %
ex 29.39 D II	9-Alfa fluoro-16 beta metilprednisolone (Betametasone), suo 21-disodio fosfato e suo 17 alfa valerato (valerianato) .....	7 %
ex 29.40	Bromelina .....	sospensione totale
29.41 A	Digitaline .....	6 %
ex 29.41 D	Glucoside puro di scilla .....	6 %
ex 29.41 D	Sale di calcio del sennoside A e B .....	6 %
ex 29.41 D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina .....	6 %
ex 29.42 C VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati .....	6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.44 D	Cefaloridina .....	sospensione totale
ex 29.44 D	Eritromicina e suoi derivati .....	4,5 %
ex 29.44 D	Gentamicina .....	sospensione totale
ex 30.01 A I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, polverizzati .....	5 %
ex 30.01 B	Fattore intrinseco (Estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati) ...	5 %
ex 30.01 B	Estratto di fegato di bovini .....	5 %
ex 32.04 A IV	Estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso .....	sospensione totale
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:	
	A. Essenza di trementina .....	3 %
	B. Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio .....	3 %
	C. altri .....	3 %
38.08 A	Colofonie (comprese le «peci resinose») .....	3,5 %
ex 38.08 C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate .....	4 %
ex 38.08 C	Alcole idroabietilico tecnico .....	sospensione totale
ex 38.19 D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali .....	8 %
ex 38.19 T	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina .....	sospensione totale
ex 38.19 T	Miscele di mercaptani terziari .....	9 %
ex 38.19 T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente) .....	sospensione totale
ex 38.19 T	Diosgenina greggia .....	sospensione totale
ex 38.19 T	Ammine, di costituzione chimica non definita, destinate alla costruzione di aeroplani (a) .....	sospensione totale
ex 38.19 T	Sospensione acquosa di microcapsule contenenti un colorante nella sua forma leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori .....	9 %
ex 39.01 C IV	Resine epossidiche, sotto forma liquida, pastosa o in polvere, destinate alla fabbricazione di aeroplani (a) .....	sospensione totale
ex 39.02 C III	Polisolfotileni alogenati, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39	4 %
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 %, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (a) ....	4 %
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39 .....	4 %
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di blocchi ..	12 %
ex 39.02 C XIV b)	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di lastre conformemente alla Nota 3 d) del Capitolo 39 .....	12 %

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa (non plastificata) .....	4 %
ex 39.03 B V a) 2	Etilossietilcellulosa (insolubile nell'acqua) .....	4 %
ex 39.03 B V a) 2	Idrossipropilmetilcellulosa .....	9,5 %
ex 39.05 C	Fogli di gomma cloridrata, di spessore uguale o inferiore a 0,020 mm .....	sospensione totale
41.03 B I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate .....	sospensione totale
41.04 B I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate .....	sospensione totale
ex 41.05 B I	Altre pelli di rettili, semplicemente conciate .....	sospensione totale
ex 44.15 B	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (a) .....	sospensione totale
ex 44.28 C	Tegole («Bardeaux») per tetti e facciate, di legno di conifere.....	sospensione totale
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:	
	A. Sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm.....	3 %
	B. altri .....	3 %
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli .....	4 %
ex 48.01 E II	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (a).....	sospensione totale
ex 51.01 A	Filati semplici di politetrafluoroetilene .....	sospensione totale
51.01 B I	Filati di fibre tessili artificiali, a vacuoli .....	sospensione totale
ex 62.05 C	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (a).....	sospensione totale
70.19 A I a)	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente.....	sospensione totale
70.19 A III a)	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	sospensione totale
73.05 A	Polveri di ferro o di acciaio.....	4 %
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (a) .....	sospensione totale
ex 81.04 K I	Spugna di titanio.....	sospensione totale
ex 81.04 M	Uranio impoverito in U 235: — greggio; cascami e rottami .....	sospensione totale

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 88.05 B	Simulatori di volo di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15 000 kg .....	sospensione totale
ex 89.05	Apparecchi galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (a) ..	sospensione totale

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
28.51 A	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5 000 (Euratom) .....	sospensione totale

### REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/68 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per le voci nn. 03.01, 06.02, 06.04, 23.02, 45.04, 73.18 come pure per la nota 8 del capitolo 48, le modifiche indicate nella tabella I allegata al presente regolamento sono motivate da ragioni economiche o tecniche, e in particolare dalla preoccupazione di assicurare un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e di favorire gli scambi commerciali della Comunità con i paesi terzi utilizzando una nomenclatura più conforme agli usi del commercio internazionale;

considerando che occorre apportare al primo e all'ultimo comma del punto A (Prodotti destinati a talune categorie di navi) delle disposizioni speciali che figura-

no nelle disposizioni preliminari, nonché ai testi delle voci nn. 11.02, 20.06, 23.06, 35.06, 41.02 ed alla nota del capitolo 10, della tariffa doganale comune, talune modifiche indicate nella tabella II allegata al presente regolamento, al fine di eliminare in una o più versioni di detta tariffa talune imperfezioni o inesattezze di redazione e ottenere così una migliore concordanza fra le quattro versioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La tabella dei dazi, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, è modificata in conformità della tabella I allegata al presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.